



COMUNE DI FIUMINATA

C.A.P. 62020

PROVINCIA DI MACERATA

Tel. 0737/54122
P.IVA 00266030436

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' DI BARBIERE, PARRUCCHIERE PER UOMO E DONNA, ESTETISTA. LEGGE 14.02.1963, N. 161 MODIFICATA DA LEGGE 23.12.1970 N. 1142 E LEGGE 04.01.1990, N. 1.

CAPO 1° DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1 - Le attività di barbiere, parrucchiere per uomo e donna, estetista, siano esse esercitate da imprese individuali o in forma societaria di persone o di capitale e svolte in luogo pubblico e privato, sono disciplinate in tutto il territorio comunale dalla legge 14.02.1963 n. 161, modificata dalla legge 23.12.1970 n. 1142, dalla legge 04.1.1990 n. 1 e dalle disposizioni del presente Regolamento.

2 - Nel caso in cui tali attività vengano svolte in palestre, clubs, circoli privati, case di cura, ospedali, ricoveri per anziani, istituti di estetica medica, profumerie e qualsiasi altro luogo anche a titolo di prestazione gratuita per soci o per promozione di qualche prodotto, devono sottostare alle leggi e disposizioni di cui al primo comma del presente Regolamento.

3 - Non sono soggette al presente Regolamento:

- a) le attività della lavorazione del capello che non comportano prestazioni applicative sulla persona ma soltanto la produzione di un bene commerciabile;
- b) le attività nelle quali si compiono atti cruenti o curativi proprie delle professioni sanitarie o delle arti ausiliarie previste dal testo unico delle leggi sanitarie approvato con R.D. 27.07.1934 n. 1265, e successive modificazioni ed integrazioni.

ART. 2 - AUTORIZZAZIONE AMMINISTRATIVA ALL'ESERCIZIO

1 - Chiunque intenda esercitare nell'ambito del territorio comunale l'attività di barbiere, parrucchiere per uomo e donna, estetista, deve essere provvisto di apposita autorizzazione rilasciata dal Sindaco, previo parere della competente Commissione Comunale.

2 - Non è consentito lo svolgimento delle attività di barbiere, parrucchiere per uomo e donna ed estetista in forma ambulante, salvo che tali attività siano esercitate a favore delle persone immobilizzate o handicappate o per particolari e straordinarie occasioni da titolari, collaboratori, soci o dipendenti di imprese già autorizzate ad operare in sede fissa.

3 - L'autorizzazione di cui al presente articolo viene rilasciata tenuto conto delle condizioni disciplinate al successivo art. 4.



ART. 3 - CONTENUTI DELL'AUTORIZZAZIONE

- 1 - L'autorizzazione è valida per l'intestatario, per i locali e le attrezzature in essa indicati.
- 2 - L'autorizzazione può essere concessa anche per l'esercizio congiunto delle attività barbiere, parrucchiere per uomo e donna, estetista nella stessa sede compatibilmente con la disponibilità prevista dal successivo art. 23 purchè per ogni specifica attività il titolare sia in possesso delle rispettive qualificazioni professionali o esista un socio lavorante provvisto delle relative qualificazioni professionali.
- 3 - I locali adibiti all'attività di estetista devono essere separati da quelli destinati all'attività di barbiere, parrucchiere uomo e donna.
- 4 - I barbieri e i parrucchieri nell'esercizio della loro attività possono avvalersi direttamente di collaboratori familiari (così come stabilito dalla legge 29.12.1956, n. 1533) e di personale dipendente, per l'esclusivo svolgimento di prestazioni semplici di manicure e pedicure estetico.

ART. 4 - REQUISITI

- 1 - L'autorizzazione viene concessa previo accertamento del possesso da parte dell'impresa richiedente dei seguenti requisiti:
 - a) del possesso da parte dell'impresa di cui è o sarà titolare il richiedente l'autorizzazione, dei requisiti previsti dalla legge 08 agosto 1985 n. 443. Per le imprese societarie diverse da quelle previste dalla suddetta legge n. 443 la richiesta di autorizzazione deve contenere l'indicazione della persona cui è affidata la direzione dell'azienda. L'accertamento spetta alla Commissione provinciale per l'artigianato. Tale accertamento non è richiesto se l'impresa risulti già iscritta nell'Albo Provinciale delle imprese artigiane di cui alla legge 08 agosto n. 443. Per le imprese societarie non aventi requisiti previsti dalla suddetta legge n. 443 gli organi comunali preposti al rilascio delle autorizzazioni devono accertare la regolare costituzione della società e l'avvenuta iscrizione nel Registro delle Ditte della Camera di Commercio;
 - b) idoneità sanitaria del personale addetto, ivi compreso il titolare, ai sensi del vigente regolamento di igiene;
 - c) idoneità igienico-sanitaria dei locali e delle attrezzature ai sensi dei successivi articoli;
 - d) qualificazione professionale del titolare o di tutti i soci lavoranti e del direttore dell'azienda conseguita ai sensi dell'art. 2 della Legge 23.1.1970, n. 1142, art. 3 e art. 8 della Legge 04.01.1990, n. 1.



ART. 5 - TIPOLOGIA DELLE AUTORIZZAZIONI

1 - Le autorizzazioni di cui ai precedenti artt. 2 - 3 - 4 potranno essere rilasciate per uno o più delle seguenti tipologie:

a) BARBIERE: trattasi di attività esclusivamente su persona maschile consistente nel taglio della barba e dei capelli e in servizi tradizionalmente complementari, quali la colorazione e la decolorazione.

b) PARRUCCHIERE PER UOMO E DONNA: trattasi di attività, esercitabili indifferentemente su uomo e donna, comprendente:

- taglio dei capelli;
- esecuzione di acconciature;
- colorazione e decolorazione dei capelli;
- applicazione delle parrucche;
- ogni altro servizio inerente o complementare al trattamento estetico dei capelli.

c) ESTETISTA: l'attività di estetista comprende tutte le prestazioni ed i trattamenti eseguiti sulla superficie del corpo umano il cui scopo esclusivo o prevalente sia quello di mantenerlo in perfette condizioni, di migliorarne e proteggerne l'aspetto estetico, modificandolo attraverso l'eliminazione o l'attenuazione degli inestetismi presenti.

Tale attività può essere svolta con l'attuazione di tecniche manuali, con la utilizzazione di apparecchiature elettromeccaniche per uso estetico, che figurano nell'allegato 1, annesso al presente regolamento, e l'applicazione di prodotti cosmetici definiti tali dalla legge 11 ottobre 1986 n. 713.

Sono escluse dall'attività di estetica le prestazioni dirette in linea specifica ed esclusiva a finalità di carattere terapeutico.

ART. 6 - COMMISSIONE CONSULTIVA COMUNALE

1 - La Commissione consultiva comunale, prevista dall'art. 2/bis della legge 14.02.1963 n. 161, come modificata dalla legge 23.12.1970 n. 1142, è nominata dal Consiglio Comunale e viene a scadere alla scadenza del Consiglio stesso.

2 - La Commissione consultiva presieduta dal Sindacc o da un suo delegato è così composta:

a) da tre rappresentanti della categoria artigianale (possibilmente da un barbiere, parrucchiere, estetista) designati dalle Associazioni più rappresentative presenti nella C.P.A.;

b) da tre rappresentanti dei lavoratori nominati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori più rappresentative;

c) dal responsabile del settore igiene pubblica della U.S.L. o da un suo delegato;



- d) dal Comandante dei vigili urbani o da un suo delegato;
- e) da un rappresentante della Commissione provinciale per l'Artigianato o da un suo delegato artigiano della categoria residente nel Comune interessato.

ART. 7 - COMPITI DELLA COMMISSIONE CONSULTIVA COMUNALE

- 1 - La Commissione consultiva comunale esprime pareri obbligatori ma non vincolanti nei seguenti casi:
 - a) domande di nuove autorizzazioni;
 - b) domande di trasferimento dei laboratori esistenti in altra zona;
 - c) domanda di modifica o di aggiunta di una nuova tipologia in un laboratorio preesistente;
 - d) sospensione dell'attività per più di sei mesi nell'arco dell'anno solare;
 - e) revoca dell'autorizzazione nei casi previsti dai successivi articoli;
 - f) domande di subingresso in un'attività preesistente se vengono richieste modificazioni all'autorizzazione.
- 2 - La Commissione dovrà essere sentita, altresì, nel caso di modifica o revisione del presente regolamento.
- 3 - Il Presidente potrà sottoporre all'esame della Commissione gli argomenti che l'Amministrazione comunale ritenesse utile per una corretta gestione dello specifico comparto artigianale.
- 4 - Le domande devono essere esaminate secondo l'ordine cronologico di presentazione delle stesse all'Ufficio Protocollo del Comune. Nel caso che la domanda fosse presentata incompleta, si prenderà per valida la data della domanda stessa.

ART. 8 - FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE CONSULTIVA COMUNALE

- 1 - Al fine di assicurare in ogni caso il funzionamento della Commissione, il Comune, qualora non pervenissero le anzidette designazioni, provvede ugualmente a costituire la medesima scegliendo i membri fra i titolari di imprese della categoria esplicitanti l'attività nel Comune oppure scegliendoli fra i cittadini, rispettivamente in rappresentanza degli artigiani e delle organizzazioni sindacali.
- 2 - Per la validità delle riunioni della Commissione è necessaria in prima convocazione la presenza di almeno la metà più 1 dei suoi componenti e, in seconda convocazione, con qualsiasi numero di membri purchè non inferiore a cinque. I pareri sono adottati con la maggioranza dei voti espressi dai presenti e, in caso di parità, prevale il voto del Presidente.



COMUNE DI FIUMINATA

C.A.P. 62020

PROVINCIA DI MACERATA

Tel. 0737/54122
P.IVA 00266030436

5

- 3 - Funge da Segretario della Commissione un impiegato comunale designato dal Sindaco.
- 4 - In caso di dimissioni o perdita dei requisiti, decesso o assenza per 3 sedute consecutive di uno o più rappresentanti di cui alle lettere A) B) E) del precedente art. 6 il Comune provvede alla sostituzione. La designazione del nuovo membro spetta all'organizzazione che aveva provveduto alla prima designazione ed in caso di silenzio valgono le norme di cui al primo comma del presente articolo.

ART. 9 - RICORSI

- Il provvedimento del Sindaco di rifiuto di accordare l'autorizzazione deve essere motivato e notificato al richiedente entro 30 giorni dalla data di presentazione della domanda.
- Contro il provvedimento del Sindaco che rifiuta l'autorizzazione o ne dispone la revoca è ammesso ricorso alla Giunta Regionale entro il termine di giorni 30 o al Tribunale Amministrativo Regionale entro il termine di 60 giorni dalla data di notificazione della decisione.



CAPO 2°: NORME PER IL RILASCIO E L'ESERCIZIO DELL'AUTORIZZAZIONE

ART. 10 - DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE

1 - La domanda di autorizzazione all'esercizio delle attività di barbiere, parrucchiere per uomo e donna, estetista, va presentata su carta legale al sindaco tramite il competente Ufficio Comunale e deve contenere i seguenti requisiti essenziali:

- a) cognome e nome, data e luogo di nascita, residenza del richiedente e codice fiscale;
- b) denominazione della ditta che intende esercitare l'attività;
- c) precisa ubicazione del locale o dei locali ove esercitare l'attività;
- d) data in cui si presume di iniziare l'attività.

2 - Alla domanda dovranno essere allegati al momento della presentazione i seguenti documenti:

- a) - certificato di residenza
- b) - planimetria dei locali dove si intende esercitare l'attività;
- c) - certificazione della qualificazione professionale del richiedente o di tutti i soci tranne quelli non partecipanti e quelli partecipanti non qualificati e quindi inabilitati a svolgere l'attività professionale o del Direttore nel caso di società non artigiana, rilasciata dalla C.P.A.;
- d) - copia autentica dell'atto costitutivo e dello statuto della società depositato alla cancelleria del Tribunale o dell'atto costitutivo di s.d.f. depositato all'Ufficio del Registro;
- e) - certificato di idoneità sanitaria del laboratorio;
- f) - certificato di destinazione d'uso del locale dove si intende esercitare l'attività.

3 - Nel caso di impresa individuale l'autorizzazione deve essere richiesta dal titolare della stessa in possesso della "qualificazione professionale", come previsto dall'art. 2 della legge 1142/70 o dall'art. 3 della legge 1/90; qualora l'autorizzazione sia richiesta da impresa gestita in forma societaria questa deve essere presentata dal legale rappresentante della società.

4 - Nel caso di società artigiana ai sensi della Legge 03.08.1985, n. 443 deve essere indicato il socio o i soci in possesso della "qualifica professionale" relativa all'autorizzazione richiesta.

5 - La domanda di autorizzazione è esposta nell'albo pretorio del Comune per la durata di dieci giorni consecutivi.

6 - Nel caso di società non artigiana deve essere invece indicata la persona che assume la direzione dell'azienda. Il direttore dovrà essere in possesso della "qualificazione professionale" relativa all'autorizzazione richiesta.



7 - L'esame della domanda di autorizzazione da parte della Commissione Consultiva prevista dall'art. 7 del presente regolamento, deve avvenire entro 25 giorni dalla presentazione.

ART. 11 - RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE

- 1 - L'autorizzazione di cui all'art. 5 è rilasciata con provvedimento del Sindaco, sentita la Commissione di cui al precedente art. 7.
- 2 - L'autorizzazione per l'attività di estetista deve essere corredata da un atto notorio sostitutivo in cui si dichiarerà che le apparecchiature utilizzate sono conformi alla legge 1/90.
- 3) - L'autorizzazione dovrà essere esposta nel locale destinato all'attività ed esibita su richiesta dei funzionari od agenti della forza pubblica e di quelli preposti al controllo sanitario.
- 4) - Coloro che esercitano l'attività presso Enti, Istituti, Associazioni o, eccezionalmente, presso il domicilio del cliente devono recare con sé l'autorizzazione o copia di essa ed esibirla ad ogni richiesta degli organi di vigilanza.
- 5 - Della decisione del Sindaco viene data comunicazione all'interessato a mezzo di messo comunale.
- 6 - In relazione alle autorizzazioni per le imprese artigiane esercenti le attività di barbiere, parrucchiere uomo e donna, estetista che vendano o comunque cedano alla clientela prodotti strettamente inerenti allo svolgimento della propria attività, al solo fine della continuità dei trattamenti in corso, non si applicano le disposizioni relative all'iscrizione al registro degli esercenti il commercio e alla autorizzazione amministrativa di cui alla legge 11 giugno 1971 n. 426 e successive modificazioni.

ART. 12 - INIZIO ATTIVITA'

- 1 - Chi ha ottenuto l'autorizzazione dovrà produrre entro 60 giorni dall'inizio dell'attività al competente Ufficio Comunale i seguenti documenti:
 - a) certificato d'iscrizione all'albo Imprese Artigiane o Registro delle ditte per le Imprese non artigiane;
 - b) certificazione sanitaria del personale addetto.
- 2 - La mancata presentazione della suddetta documentazione comporta la decadenza dell'autorizzazione.



ART. 13 - MODIFICHE

- Ogni modifica sostanziale dei locali rispetto a quanto autorizzato inizialmente, dovrà essere preventivamente autorizzata dal Sindaco, sentito il responsabile sanitario del settore igiene pubblica della U.S.L.

ART. 14 - CESSAZIONE DELL'ATTIVITA' O MODIFICAZIONE DELLA TITOLARITA' DELL'IMPRESA

1 - Entro 90 giorni dalla cessazione dell'attività il titolare deve consegnare al competente Ufficio comunale l'autorizzazione che comunque dopo tale termine è da intendersi revocata per decadenza.

2 - Nel caso in cui il richiedente, in possesso della qualificazione professionale succeda ad una attività esistente e regolarmente autorizzata, questi potrà ottenere dal Sindaco una nuova autorizzazione, purchè alleghi alla domanda di cui all'art. 11 copia del contratto di cessione d'azienda.

3 - In caso di morte o di invalidità permanente del titolare dell'autorizzazione, il coniuge e i figli potranno trasferire ugualmente l'autorizzazione come previsto dal precedente comma.

4 - In caso di invalidità, di decesso o d'intervenuta sentenza che dichiari l'interdizione o l'inabilitazione del titolare, gli aventi diritto indicati nel 3° comma dell'art. 5 della legge 08.08.1985, n. 443, possono essere titolari dell'autorizzazione per il periodo in detto articolo previsto senza l'accertamento della qualificazione professionale, purchè l'attività venga svolta da personale qualificato.

5 - Decorso il citato periodo l'autorizzazione potrà essere revocata, salvo che uno dei legittimi eredi non comprovi di essere in possesso dei requisiti richiesti dall'art. 2 della legge 23.12.1970, n. 1142, e dall'art. 3 della legge 04.01.1990, n. 1.

ART. 15 - TRASFERIMENTO DELLA SEDE

1 - Coloro che intendono trasferire la sede dell'attività in un'altra località del territorio comunale, dovranno presentare domanda al Sindaco osservando le norme del presente Regolamento.

2 - In caso di comprovata necessità il Sindaco, sentita la competente Commissione Comunale, può autorizzare il trasferimento dell'attività in altri locali della medesima zona, quartiere o località come previsto dall'art. 23 comma 6.



Capo 3°: NORME IGIENICO - SANITARIE

ART. 16 - ACCERTAMENTI IGIENICO - SANITARI

1 - L'accertamento dei requisiti igienico - sanitari dei locali, delle attrezzature e delle suppellettili destinati allo svolgimento delle attività per le quali viene richiesta l'autorizzazione, nonché dei requisiti sanitari, relativi ai procedimenti tecnici usati in detta attività e dell'idoneità sanitaria delle persone che saranno addette all'esercizio, è di competenza del settore igiene pubblica della U.S.L..

ART. 17 - REQUISITI IGIENICI DEI LOCALI

1 - Le attività di cui all'art. 1 del presente regolamento devono essere svolte in locali separati da altre attività.

2 - I locali adibiti all'esercizio delle attività oggetto del presente regolamento devono corrispondere alle seguenti condizioni, salvo diverse o particolari valutazioni del settore igiene pubblica della U.S.L..

- a) avere l'altezza minima prevista dagli strumenti urbanistici vigenti, essere tenuti sempre puliti, essere normalmente dotati di aereazione ed illuminazione;
- b) il pavimento deve essere di materiale impermeabile onde permettere la lavatura e la disinfezione completa;
- c) il locale deve essere fornito di acqua corrente;
- d) l'esercizio deve essere dotato di recipienti a perfetta tenuta necessari per la raccolta dei rifiuti;
- e) per i nuovi esercizi unisex è auspicabile la presenza di un doppio servizio igienico.

ART. 18 - REQUISITI IGIENICI DELLE ATTREZZATURE

1 - Le attrezzature utilizzate per l'esercizio delle attività di cui allo art. 1, dovranno soddisfare i seguenti requisiti igienici:

- a) i sedili dell'esercizio dovranno essere forniti di poggiatesta con carta o tela da cambiarsi per ogni persona. Così pure dovranno essere puliti e cambiati di volta in volta per ogni persona gli asciugamani, gli accappatoi e le coperture dei lettini in estetica.
- b) gli strumenti e le suppellettili dell'esercizio dovranno essere tenuti sempre rigorosamente e scrupolosamente puliti. Dovranno essere usati, per



quanto riguarda quelli che potenzialmente possono provocare ferite con fuoriuscita di sangue. Gli strumenti che vengono a contatto diretto con la cute del cliente dovranno essere di volta in volta lavati e disinfettati dopo ogni uso con prodotti riconosciuti (incluso alcool etilico e ipoclorito di sodio) ovvero con idonee apparecchiature. La disinfezione dovrà essere effettuata con immersione dello strumentario in recipienti contenenti il prodotto impiegato per l'operazione e dovrà protrarsi per almeno 30 minuti.

Nel caso che si producano ferite, abrasioni, escoriazioni o altri simili inconvenienti si dovrà subito procedere alla sostituzione dello strumento con cui si è procurata la lesione: trattandosi di strumento a perdere, questo verrà gettato e sostituito, mentre si procederà all'immediata sostituzione dello strumento riutilizzabile con altro analogo, assicurando nel contempo un'accurata disinfezione del primo secondo le modalità sopra indicate; lo strumento non potrà comunque essere nuovamente impiegato se non dopo aver proceduto all'operazione di disinfezione. E' vietato, durante la rasatura, togliere dal rasoio la saponata con carta od altro materiale che non offra la massima garanzia di igiene.

2 - E' vietato l'uso del piumacciolo per cospargere la cipria sulla pelle rasata. A tal fine dovranno usarsi polverizzatori a secco o batuffoli di cotone da distruggersi, questi ultimi, dopo l'uso.

ART. 19 - NORME IGIENICHE PER L'ESERCIZIO DELLE ATTIVITA'

1 - A tutti gli addetti ai servizi delle attività di barbiere, parrucchiere per uomo e donna, ed estetista è fatto obbligo l'uso di indumenti di colore chiaro in modo da poter notare lo stato di pulizia.

2 - E' obbligo l'uso dei guanti per coloro che adoperano tinture o altro materiale velenoso di cui all'art. 7 del R.D. 30.10.24 n. 1938, e che per il sistema di permanente a freddo maneggino preparati a base di acido tioglicolico e tioglicolati.

3 - Il contenuto di acido tioglicolico e dei prodotti usati deve essere conforme alle disposizioni legislative nella disciplina dei prodotti cosmetici.

4 - Prima di tali applicazioni e per tutte quelle altre che possono creare problemi di allergie dovrà essere sempre informato il cliente.

ART. 20 - CONTROLLI SANITARI DEL PERSONALE

1 - Il personale addetto all'esercizio delle attività disciplinate dal presente Regolamento non può essere assunto in servizio o prestare comunque la



COMUNE DI FIUMINATA

C.A.P. 62020

PROVINCIA DI MACERATA

Tel. 0737/54122
P.IVA 00266030436

11

sua opera anche se trattasi del titolare dell'esercizio, se non dopo che a richiesta dei singoli interessati, il settore igiene pubblica della U.S.L. abbia proceduto ad effettuare opportuna visita medica con particolare riguardo per la patologia infettivo - contagiosa.

2 - La visita medica dovrà effettuarsi annualmente. L'esito di questa, unitamente ai risultati degli accertamenti che il medico del Servizio ritenga opportuno eventualmente richiedere, dovranno essere annotati nell'apposito libretto sanitario che dovrà essere conservato nella sede dell'esercizio.

3 - Le visite periodiche sopra menzionate sono valide anche ai fini dei controlli previsti per il personale.

4 - Tra gli accertamenti di cui sopra dovranno comunque essere previsti obbligatoriamente l'intradermoreazione alla tubercolina (TIME TEST) e la VDRL da effettuarsi entrambe ogni due anni.



CAPO 4°: ORARI E TARIFFE

ART. 21 - ORARI

1 - Gli orari giornalieri delle attività e delle giornate di chiusura annuali vanno stabiliti con ordinanza del Sindaco, sentite le Organizzazioni sindacali di categoria.

2 - E' fatto obbligo al titolare d'esercizio di esporre l'orario in maniera ben visibile dall'esterno del negozio.

ART. 22 - TARIFFE

1 - Il titolare del Salone dovrà esporre le proprie tariffe in maniera ben visibile all'attenzione della clientela, possibilmente in prossimità della cassa dell'esercizio.

ART. 23 - NUMERO ESERCIZI

1 - Ai fini dell'applicazione dei criteri fissati nei successivi commi, il territorio del Comune e' diviso nelle seguenti zone:

a) ZONA 1 = Comprensente: Capoluogo

b) ZONA 2 = comprensente: tutte le frazioni e localita' del Comune.

2 - L'autorizzazione all'apertura o il trasferimento di un esercizio da una zona all'altra puo' essere rilasciata a condizione che tra l'esercizio di cui si chiede l'apertura o il trasferimento e i preesistenti esercizi dello stesso tipo, la popolazione residente e fluttuante, e gli addetti in esercizio nelle imprese del Comune, intercorra il rapporto che segue:

PER LA ZONA N. 1 :

A) BARBIERE = UN ESERCIZIO OGNI 200 METRI + 30 METRI PER OGNI ADDETTO

B) PARRUCCHIERE X UOMO E DONNA = UN ESERCIZIO OGNI 200 METRI + 30 METRI PER OGNI ADDETTO

C) ESTETISTA = UN ESERCIZIO OGNI 200 METRI + 30 METRI PER OGNI ADDETTO

PER LA ZONA N. 2 :

A) BARBIERE = UN ESERCIZIO OGNI 2.000 METRI + 30 METRI PER OGNI ADDETTO



COMUNE DI FIUMINATA

C.A.P. 62020

PROVINCIA DI MACERATA

Tel. 0737/54122
P.IVA 00266030436

B) PARRUCCHIERE X UOMO E DONNA = UN ESERCIZIO OGNI 2.000 METRI +
30 METRI PER OGNI ADDETTO

C) ESTETISTA = UN ESERCIZIO OGNI 2.000 METRI +
30 METRI PER OGNI ADDETTO.

3 - La distanza fra un esercizio e l'altro deve essere misurata in linea d'aria.

4 - Per addetti devono intendersi i soggetti qualificati partecipanti all'attività nelle imprese, esclusi i famigliari collaboratori, gli apprendisti ed i soci partecipanti non abilitati.

5 - il trasferimento di una autorizzazione comunale nella stessa zona, e' consentito senza necessita' di dover osservare le distanze, purché il nuovo insediamento non avvenga nell'immediata adiacenza di attività preesistenti; in caso invece di trasferimento in altra zona, dovrà essere rispettata la distanza prevista dal comma 2.

6 - le disposizioni di cui al presente articolo vanno applicate anche nel caso in cui un barbiere voglia insediarsi vicino ad un parrucchiere per uomo e donna e viceversa.

7 - Eventuali autorizzazioni rilasciate per nuovi quartieri o frazioni devono essere considerate vincolate allo specifico ambito territoriale per il quale sono state concesse.

8 - Particolari deroghe o l'annullamento delle distanze minime sono possibili qualora il trasferimento sia originato da cause di forza maggiore quali ad esempio : sfratto esecutivo, calamita' naturali, ecc.

9 - Si intendono fisse e non trasferibili in altra sede autorizzazioni legate a frazioni del Comune , luoghi di cura o degenza.

10 - Il datore di lavoro , entro 30 gg. dall'approvazione del presente regolamento, deve comunicare alla competente Commissione comunale il numero degli addetti, come definiti al punto 2 bis del presente articolo in forza nel proprio esercizio e lo stesso per ogni variazione che si manifesti nel rapporto di lavoro.



COMUNE DI FIUMINATA

C.A.P. 62020

PROVINCIA DI MACERATA

Tel. 0737/54122
P.IVA 00266030436

14

CAPO 5° - CONTROLLI E SANZIONI

ART. 24 - CONTROLLI

1 - Gli agenti di Polizia Municipale e della Forza Pubblica, incaricati alla vigilanza delle attività previste nel presente regolamento, sono autorizzati ad accedere per gli opportuni controlli in tutti i locali, compresi quelli presso il domicilio in cui si svolgono le attività suddette.

ART. 25 - SANZIONI

1 - Le trasgressioni alle norme del presente regolamento, quando non costituiscono un reato contemplato dal codice penale e da altre leggi o regolamenti generali, sono accertate e soggette alle sanzioni previste dall'art. 106 del T.U. della legge comunale e provinciale approvato con R.D. 3 marzo 1934 n. 383 modificato dall'art. 9 della legge 09.06.1947, n. 530 e dallo art. 3 della legge 12.07.1963 n. 603 e legge 24.11.1981 n. 689, con sanzione amministrativa da lire 100.000 a lire 1.000.000.

ART. 26 - ABUSIVISMO

- 1- Il Sindaco ordina la cessazione dell'attività quando questa viene esercitata senza autorizzazione.
- 2- decorsi 10 giorni dalla intimazione, qualora l'ordine non venga eseguito, il Sindaco dispone l'esecuzione forzata a spese dall'interessato.
- 3- nel caso di esercizio in forma ambulante delle attività previste dal presente regolamento, salvo la deroga prevista dall'art. 2 sono soggette ad una sanzione amministrativa da un minimo di L. 100.000 ad un massimo di L. 5.000.000.

ART. 27 - SOSPENSIONE, REVOCA E DECADENZA DELL'AUTORIZZAZIONE

- 1 - L'autorizzazione comunale per l'esercizio di barbiere, parrucchiere per uomo e donna, estetista, può essere sospesa per violazione delle disposizioni vigenti in materia.
- 2 - La revoca dell'autorizzazione è disposta qualora vengano meno i requisiti soggettivi ed oggettivi che ne hanno determinato il rilascio. La med-



sima sarà dichiarata decaduta qualora il titolare non dia inizio all'attività entro 3 mesi dalla conseguita autorizzazione o l'abbia sospesa per uguale periodo preventivo benestare dell'Autorità comunale o non abbia presentato la documentazione richiesta entro i termini di cui al precedente articolo 13.

3 - I relativi provvedimenti sono notificati al titolare entro 60 giorni.

4 - La sospensione dell'attività per gravi motivi di salute, non comporta la decadenza dell'autorizzazione.

ART. 28 - PROVVEDIMENTI D'URGENZA

1 - Indipendentemente dall'applicazione delle penalità contemplate nel precedente articolo n. 26, nei casi contingenti e d'urgenti determinati da ragioni di igiene anche se non previsti nel presente regolamento, potranno essere adottati dal Sindaco provvedimenti di ufficio a norma dell'art. 133 del T.U. della legge Comunale e Provinciale approvato con R.D. 04.02.1915, n. 148, quali la chiusura dell'esercizio, la sospensione della autorizzazione l'allontanamento del personale affetto da malattie infettive e diffuse e non più fisicamente idoneo, la effettuazione di disinfezioni speciali e straordinarie, o qualunque altra misura necessaria e idonea alla tutela della pubblica igiene e sanità.

CAPO 6° NORME TRANSITORIE E FINALI

ART. 29 CONVERSIONE DELLE VECCHIE AUTORIZZAZIONI

1 - Entro il *31.12.1995* i titolari di autorizzazioni per l'esercizio delle attività previste dalla legge 14.02.1963 n. 161, modificata dalla legge n. 1 del 04.01.1990 e dal presente regolamento, dovranno presentare apposita istanza di conversione della precedente autorizzazioni in base alle tipologie previste dall'art. 5.

2 - Ai barbieri riqualificati parrucchieri per uomo e donna, e viceversa che ne fanno richiesta, viene estesa d'ufficio l'autorizzazioni per l'attività in oggetto.

3 - L'assegnazione delle nuove tipologie verrà stabilita dal Sindaco, sentita la Commissione di cui al precedente articolo 7.



COMUNE DI FIUMINATA

C.A.P. 62020

PROVINCIA DI MACERATA

Tel. 0737/54122
P.IVA 00266030436

16

ART. 30 - ABROGAZIONE NORME PRECEDENTI

1 - Restano abrogate tutte le precedenti disposizioni riguardanti la materia e, in modo particolare, il regolamento adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n. del .

ART. 31 - ENTRATA IN VIGORE DEL PRESENTE REGOLAMENTO

1 - Il presente regolamento entra in vigore dopo che l'organo di controllo ne abbia preso atto previo parere della Commissione provinciale per l'artigianato di cui all'art. 9 della legge 08.08.1985, n. 443.



ALLEGATO
(previsto dall'art

ELENCO DELLE APPARECCHIATURE ELETTROMECCANICHE CHE POSSONO ESSERE IMPIEGATE NELL'ATTIVITA' ESTETICA

- Vaporizzatore con vapore normale e ionizzato non surriscaldato;
- Stimolatore blu con scariche inferiori ad un centimetro e solo effetto (alta frequenza o ad ultrasuoni);
- Disincrostante per pulizia con intensità non superiore a 4mA;
- Aspiracomedoni con aspirazione non superiore ad una atmosfera e con orifizi aventi diametro di non oltre un centimetro;
- Doccia filiforme ed atomizzatore con pressione non superiore ad un'atmosfera;
- Massaggiatori meccanici solo a livello cutaneo e non in profondità;
- Massaggiatori elettrici solo con oscillazione orizzontale o rotazione utilizzando unicamente accessori piatti o spazzole;
- Lampade abbronzanti UV-A;
- Lampade di quarzo con applicazioni combinate o indipendenti di ultravioletti (UV) ed infrarossi (IR);
- Massaggio ad aria con pressione non superiore ad un'atmosfera;
- Massaggio idrico con pressione non superiore ad un'atmosfera;
- Scaldacera per cerette;
- Rulli elettrici e manuali;
- Vibratori elettrici oscillanti;
- Attrezzi per ginnastica estetica;
- Attrezzature per manicure e pedicure;
- Trattamenti di calore individuali e parziali;
- Massaggio aspirante con coppe di varie misure ed applicazioni in movimento, fisso e ritmato e con aspirazione non superiore ad un'atmosfera;
- Massaggiatori meccanici picchiettanti;
- Massaggiatori elettrici picchiettanti;
- Stimolatore a luce blu con tutti gli elettrodi per uso estetico (alta frequenza);
- Ionoforesi estetica con intensità massima sulla placca, di 1mA ogni centimetriquadri;
- Depilatori elettrici ed elettronici;
- Massaggiatori subacquei;
- Apparecchi per presso-massaggio;
- Elettrostimolatore ad impulsi;
- Massaggiatori ad aria con pressione superiore ad un'atmosfera;
- Laser estetico;
- Saune.